



NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI - Procedimento disciplinare

CASS. CIV., SEZ. II, 31 GENNAIO 2014, N. 2145.

In tema di azione disciplinare nei confronti di un notaio, si ritiene insufficiente una contestazione generica circa le modalità con le quali viene svolta la sua professione, essendo necessario specificare in maniera approfondita tutte le contestazioni (nella specie ci si limitava a riferire che la professione venisse svolta in modo incompetente e scorretto).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Dott. ROVELLI Luigi Antonio	- Presidente -
Dott. PROTO Cesare Antonio	- Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale	- Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria	- rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1904/2012 proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo studio dell'avvocato CUPITO' MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato DIBARI FRANCESCO PAOLO;
- ricorrente -

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTARONI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCAGLIARINI GIANNI;
- controricorrente ricorrente incidentale condizionato -

e contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE BOLOGNA, CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA (OMISSIS), ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO BOLOGNA;
- intimati -



avverso la sentenza n. 60/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 3/11/2011; (RG 252/11 V.G.);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato Mauro CUPITO', con delega depositata in udienza dell'Avvocato DIBARI Francesco Paolo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne chiede accoglimento;
udito l'Avvocato Fabrizio IMBARDELLI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato SANTARONI Mario difensore del resistente che si riporta agli atti depositati e ne chiede accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTO

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 3 novembre 2011, accolse il reclamo proposto dal notaio M.L. contro la decisione pronunciata in data 20 aprile 2010 dalla Commissione amministrativa regionale di Disciplina dell'Emilia- Romagna su iniziativa del Consiglio Notarile di Bologna, che aveva ritenuto il professionista responsabile della incolpazione di cui all'art. 147, lett. b), della legge notarile, irrogandogli la sanzione della censura, per la ritenuta violazione del dovere di svolgere con correttezza e competenza la funzione di applicazione della legge in ogni manifestazione dell'attività professionale, come disposto dall'art. 1, comma 2, dei Principi di Deontologia Notarile elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato, richiamati dall'art. 147, citata lett. b) Legge Notarile.

La relativa contestazione era scaturita dal verbale di ispezione nei confronti del notaio per il biennio 2007-2008, trasmesso dall'Archivio Notarile con richiesta di avvio di altro procedimento disciplinare alla competente Commissione, che, già in data 2 febbraio 2010, aveva dichiarato il Dott. M. responsabile degli addebiti contestati (in merito al rilascio di copie esecutive, alla conservazione e redazione di atti, a verbalizzazioni societarie, ad atti provenienti dall'estero, a clausole compromissorie societarie, alla percezione di onorari) con decisione impugnata dall'interessato e parzialmente riformata dalla Corte d'appello.

Con riguardo all'addebito oggetto del presente procedimento, la Corte di merito, premesso che non sussisteva violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto il fatto contestato al notaio era diverso rispetto a quello contestato allo stesso nel precedente procedimento disciplinare, pur se le diverse condotte addebitate scaturivano da un identico verbale ispettivo - in quanto il notaio avrebbe violato, attraverso le singole condotte precedentemente addebitategli e scaturenti dal predetto verbale, anche le regole di condotta



poste a presidio di interessi coinvolgenti la vita pubblica e privata -, osservò che i singoli rilievi per i quali il notaio era già stato sottoposto a procedimento disciplinare non potevano integrare anche la nuova violazione contestata, per essere già stati contestati, esaminati e censurati.

Secondo la Corte di merito, da un lato, la incolpazione di cui si tratta era diversa rispetto ai singoli rilievi oggetto del precedente procedimento disciplinare; dall'altro, essa era già stata oggetto di valutazione, con irrogazione di sanzione disciplinare. La nuova contestazione, avente ad oggetto la ripetuta violazione dei principi contenuti nel codice deontologico, sarebbe stata troppo generica per fondare la incolpazione di cui all'art. 147, lett. b), Legge Notarile, tanto più che la stessa Commissione aveva escluso la violazione dello stesso art. 147, lett. a), sotto il profilo della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile.

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consiglio Notarile di Bologna sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il notaio M., che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 147 della Legge Notarile nella formulazione risultante dalle modifiche di cui al D.Lgs. n. 249 del 2006. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che la compromissione del decoro e del prestigio professionale (lettera a dell'invocato art. 147) sia condizione anche della punibilità della condotta di cui alla lettera b) (violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato), laddove si tratterebbe di due diverse fattispecie.

2. - La censura è priva di fondamento.

Essa, al di là della formulazione di cui alla epigrafe, si risolve sostanzialmente in una critica al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito.

Del resto, a ben vedere, il baricentro della statuizione impugnata consiste non tanto nell'inscindibile legame, affermato dal giudice di secondo grado, e contestato dal ricorrente, tra le due fattispecie di cui all'art. 147, lett. a) e b), della Legge Notarile, quanto, piuttosto, nel rilievo - seguito alla considerazione della esclusione, già ritenuta dalla Commissione amministrativa di Disciplina, della configurabilità della fattispecie di cui alla lettera a) per avere le reiterate condotte contestate al notaio esplicito i loro effetti esclusivamente entro il circoscritto ambito notarile - della non rinvenibilità nel comportamento del notaio neanche della ipotesi sub b) dello stesso art. 147, avuto riguardo alla genericità della contestazione.

A tal riguardo la Corte territoriale ha posto in luce la non specificità dei comportamenti addebitati al notaio M.. Ed ha richiamato in proposito alcune affermazioni contenute nella richiesta di promovimento dell'azione disciplinare, là dove si fa riferimento alla non ravvisabilità di "uno specifico ed individuato accadimento", ma di "un modo troppo spesso



manchevole di svolgere la professione", ed ancora si sottolinea che "oggetto del presente atto non sono i singoli rilievi ispettivi formulati nella seduta del 2 febbraio 2010, ma il tenore complessivo della condotta professionale tenuta dal notaio...". Congruamente motivato risulta, dunque, l'apprezzamento della Corte di merito in ordine alla mancanza di specificità delle contestazioni.

3. - Le esposte considerazioni danno conto altresì del rigetto del terzo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta appunto la omessa o insufficiente motivazione in ordine all'affermazione svolta nella sentenza impugnata relativa alla mancanza di specificità della contestazione mossa al notaio.

4. - Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccezione di violazione del principio ne bis in idem avanzata dal notaio. La Corte di merito, pur avendo escluso la violazione di detto principio, per essere la incolpazione oggetto del procedimento che ne occupa diversa rispetto a quelle contestate in precedenza, avrebbe poi contraddittoriamente affermato che i singoli rilievi per i quali il notaio è già stato giudicato non possono integrare anche la nuova violazione contestata. In tal modo, essa avrebbe di fatto accolto la eccezione del notaio.

5. - La doglianza non coglie nel segno.

La Corte di merito ha, invero, rigettato la eccezione del notaio relativa alla pretesa violazione del principio ne bis in idem. La ragione della assoluzione del notaio dall'addebito non è stata individuata quindi nella esigenza di rispettare detto principio.

Nè potrebbe la censura risolversi nella mera richiesta di emenda del percorso argomentativo del giudice di merito.

6. Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale l'esame di quello incidentale, condizionato.

7. - Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale. Avuto riguardo alla peculiarità della controversia e della particolare vicenda, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014.